



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n. 129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

www.policlinico.pa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.71 D.LGS 36/2023, SUDDIVISA IN 2 LOTTI, IN COMODATO D'USO GRATUITO DI 12 SISTEMI INFORMATIZZATI E 12 INCUBATORI E TEST PER IL MONITORAGGIO E LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT E SISTEMI DI TRACCIABILITÀ ELETTRONICA, DEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE PER LE SALE OPERATORIE DELL'A.O.U.P



ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA, DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura in comodato d'uso gratuito di 12 sistemi informatizzati, 12 incubatori e test per il monitoraggio e la fornitura in somministrazione di kit e sistemi di tracciabilità elettronica, dei processi di sterilizzazione per le sale operatorie dell'A.O.U.P. , suddivisa in 2 lotti di dispositivi e materiale per la sterilizzazione, per anni tre, con facoltà di proroga contrattuale per due anni, ed eventuale proroga tecnica e quinto d'obbligo, da assegnare con il criterio del minor prezzo e da destinare all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

L'appalto è costituito da 2 lotti descritti nella Tabella A allegata al presente capitolato che ne costituisce parte integrante.

Nell'elenco, suddiviso in lotti, i quantitativi indicati sono riferiti al fabbisogno stimato triennale e sono da ritenersi non impegnativi, potendo essi variare - in aumento o in diminuzione - in relazione al fabbisogno reale ed effettivo dell'Azienda. Ogni lotto descritto nel sopra richiamato elenco costituisce, ai fini del presente appalto, un Lotto unico e indivisibile. In relazione a ciascuno dei lotti è stato indicato:

- Numero identificativo ed eventuali sub/lotti;
- Tipologia e descrizione del bene;
- Importo triennale a base di gara I.V.A. esclusa riferito ai singoli lotti /sub lotti
- Fabbisogno totale della fornitura
- Importo complessivo a base di gara I.V.A. esclusa

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (Art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

La durata della fornitura è fissata in anni tre, prorogabile di 2 anni, con il quinto d'obbligo e la proroga tecnica per 9 mesi, decorrente dalla data di stipulazione del contratto, salvo aggiudicazione di analoga procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Sicilia o altra centrale di committenza, a prezzi più bassi, ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato.

Qualora alla scadenza del periodo contrattuale non sia stato ancora possibile individuare un nuovo contraente, l'Azienda si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica dei contratti per un periodo di mesi nove o comunque per quello strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tale ipotesi, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire la fornitura alle condizioni economiche e normative contrattualmente stabilite.

ART. 2 REQUISITI DI LEGGE E TECNICI

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere nuovi di produzione e di ultima generazione nonché forniti con le caratteristiche tecniche e nella configurazione offerta, in sede di gara, poi valutata positivamente dall'apposita commissione tecnica. I beni, inoltre, dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, con particolare riferimento al Regolamento UE n.2017/745 e ss.mm. e ii., per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle



disposizioni vigenti in materia e richiamata nei documenti di gara ed a quella che venisse emanata nel corso dell'esecuzione della fornitura, fra cui il Regolamento (UE) 2025/1197 di protezione del mercato interno, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e quanto previsto dalle norme EN ISO relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici.

In particolare, dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- Marcatura CE;
- Essere conformi a quanto indicato nel presente documento e corrispondere a quanto richiesto nell'elenco, sopra indicato, il quale contiene per ciascun prodotto i requisiti tecnici minimi. Per quei prodotti, le cui indicazioni potrebbero ricondurre ad una individuazione di una origine o produzione ben determinata, per le stesse indicazioni è da intendersi implicita la clausola "o equivalente", fermo restando che l'equivalenza (ai sensi dell'All. II.5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) sia dimostrata dalla Ditta concorrente, con qualunque mezzo appropriato, compreso i mezzi di prova di cui all'art. 105 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e sia valutata come tale dai Tecnici incaricati delle valutazioni di conformità;
- Relativamente alle misure dei dispositivi medici indicati nell'elenco è ammessa una tolleranza nella misura del $\pm 10\%$;
- I confezionamenti, le etichette ed i fogli illustrativi, ove previsti, devono essere redatti in lingua italiana, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia, vigenti al momento della fornitura ed a tutte le disposizioni che entreranno in vigore durante il periodo contrattuale;
- I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella complessiva;
- In riferimento a ciascuna consegna, i prodotti dovranno appartenere possibilmente ad un unico lotto di produzione, dovendo essere in ogni caso riportato nel documento di trasporto il/i numero/i di lotto/i, l'anno di fabbricazione e le relative date di scadenza, in accordo con le specifiche previste per ciascun prodotto.

ART. 3 CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

I prodotti devono essere confezionati, in modo tale, da garantire la buona conservazione e l'integrità del materiale durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Il confezionamento esterno deve essere resistente, garantire la protezione da esalazioni, calore, luce, umidità ed eventuali azioni meccaniche e consentire un idoneo stoccaggio per sovrapposizione.

Il confezionamento dei prodotti forniti dovrà essere adeguato alle quantità ordinate da ciascun centro richiedente.

Sulla confezione (involucro esterno e singola confezione) dovranno essere riportate in lingua italiana - stampigliata o in etichetta - tutte le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura dei dispositivi secondo le disposizioni della normativa vigente all'atto della fornitura. In particolare, dovranno essere presenti, le seguenti indicazioni:

- nome e indirizzo del fabbricante/assemblatore, nome ed indirizzo del mandatario, se il fabbricante/assemblatore non ha sede nella comunità europea; inoltre, sul confezionamento



esterno, nome ed indirizzo del fornitore, se diverso dal fabbricante/assemblatore e dal mandatario;

- descrizione del prodotto ed eventuale nome commerciale;
- marcatura CE;
- il quantitativo espresso in peso o in numero;
- la misura e/o dimensione;
- specificazione “monouso” o equivalente, se il prodotto non può essere riutilizzato;
- la data di scadenza;
- eventuale possibilità di riutilizzo con specificazione del preventivo trattamento (pulizia, disinfezione, imballaggio, metodo di sterilizzazione, etc.);
- se del caso, la dicitura assenza di lattice (LATEX FREE);
- se del caso, la specificazione “sterile” o equivalente;
- se del caso, l’indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- se del caso, il numero di Lotto o di Serie;
- se del caso, l’anno di fabbricazione;
- eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
- eventuali condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione;
- eventuali avvertenze e/o precauzioni da prendere;
- eventuali indicazioni fissate dalla vigente normativa di riferimento.

Imballo e confezioni dovranno essere “A PERDERE” e realizzato, impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto, nonché capace di garantire l’integrità finale dei prodotti consegnati.

Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione.

ART. 4 COMODATO D’USO E GARANZIA FULL RISK

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in comodato d’uso per tutta la durata del contratto quanto di seguito:

- **N. 12 Sistemi Informatizzati** per tutta la durata del contratto per le sale operatorie di questo ospedale con i seguenti requisiti minimi, ognuno dei quali dovrà essere così composto:
 - 1 Software per rintracciabilità informatica del percorso di sterilizzazione,
 - 1 PC completo di monitor
 - 1 LETTORE codici a barre
 - 2 STAMPANTI per la stampa delle etichette di processo sia a vapore che a plasma con TONER in numero adeguato per la stampa delle etichette
 - 1 STAMPANTE per etichette plastiche per identificazione container/anagrafica operatori con TONER in numero adeguato per la stampa delle etichette



- **N. 12 incubatori** per il processamento di fiale biologiche (con risposta a 7 sec./3 h), interfacciabili con i sistemi informatizzati come sopra descritti per tutta la durata del contratto.
- **Test per il monitoraggio** del ciclo di sterilizzazione a vapore di ogni singolo lotto relativamente alla rimozione dell'aria ed alla penetrazione del vapore in presenza sia di carichi solidi e porosi che di carichi cavi mediante dispositivo con spirale in acciaio inossidabile (diametro 2mm) pinza in PTFE e involucro esterno in PVDF, conforme alla norma UNI EN ISO 17665-1 punto 3.39. Il volume libero della capsula (camera di alloggiamento dell'indicatore chimico) non deve essere superiore a 300 µl (microlitri). Al fine di consentire la scelta del corretto dispositivo che permetta di controllare la prestazione massima di ogni autoclave in termini di rimozione dell'aria e di penetrazione del vapore ed in conformità alla norma UNI EN ISO 17665-1 punti 9.5.2; 10.1; 10.3; 10.5; 10.6; 11.1; la ditta offerente deve presentare dispositivi diversi aventi criticità equivalente e superiore a quella descritta nella norma UNI EN 867-5 punto 4.5, criticità rapportata al carico più difficile da sterilizzare.

Relativamente ai sistemi informatizzati e agli incubatori in comodato d'uso la ditta dovrà farsi carico dell'assistenza "FULL RISK" che deve comprendere ogni componente - software e hardware - del sistema di tracciabilità informatica del processo di sterilizzazione; nello specifico i servizi di assistenza tecnica prevedono l'erogazione di assistenza ordinaria e straordinaria così come di seguito dettagliato:

Assistenza Ordinaria:

Assistenza periodica da remoto - mensile - per il controllo a distanza del corretto funzionamento del sistema, in particolare per diagnosticare eventuali anomalie o mal funzionamenti di sistema, fare una analisi puntuale dell'integrità e congruità dei Database, e all'occorrenza porvi immediata soluzione.

Al termine dell'intervento deve essere inviato un resoconto dell'attività svolta attraverso e-mail alla responsabile del servizio di sterilizzazione.

Assistenza periodica in loco - trimestrale- devono essere previsti interventi periodici in loco di verifica funzionamento e manutenzione degli apparati hardware (soprattutto stampanti etichette) e dei sistemi operativi, verifica con gli operatori di eventuali anomalie di sistema riscontrate e della effettiva rispondenza delle procedure con le esigenze della realtà operativa. Al termine dell'intervento deve essere rilasciato un resoconto dell'attività svolta alla responsabile del servizio di sterilizzazione a firma congiunta del tecnico incaricato e della responsabile stessa.

Assistenza straordinaria:

Assistenza telefonica - su chiamata- il servizio deve prevedere la disponibilità di tecnici specializzati per la risoluzione attraverso il telefono delle problematiche hardware e software che venissero riscontrate dall'utilizzatore. Durante l'intervento telefonico potrà essere richiesta dal personale tecnico l'attivazione dell'assistenza da remoto al fine di effettuare tutti gli interventi necessari per il ripristino della corretta funzionalità del sistema. In caso questo tipo di supporto non si rendesse sufficiente alla risoluzione della problematica o del malfunzionamento riscontrato, deve



essere contestualmente programmato un intervento di assistenza on site con la responsabile del servizio di sterilizzazione. Al termine dell'intervento verrà rilasciato un resoconto dell'attività svolta Assistenza in loco su chiamata devono essere eseguiti interventi di assistenza in loco in numero illimitato e senza limiti di tempo a fronte di una richiesta formale del cliente. Durante l'intervento di assistenza i tecnici devono eseguire tutte le operazioni e attività necessarie al pieno ripristino funzionale del sistema. Servizio di sostituzione temporanea con apparati muletto- In caso di malfunzionamento di apparati hardware che non siano riparabili in loco, si deve effettuare la sostituzione immediata con attrezzature muletto lasciate in dotazione per tutto il periodo necessario per le attività di ripristino del corretto funzionamento. Pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza tecnica deve essere indicato un numero di reperibilità con servizio attivo 12h/die 365 giorni l'anno e un Call Center dal lunedì al venerdì orario diurno.

Deve essere garantito inoltre, l'aggiornamento continuativo alle ultime versioni rilasciate al fine di mantenere l'allineamento con tutte le variazioni e migliorie apportate al sistema nonché la piena compatibilità con i sistemi operativi e con tutta la strumentazione interfacciata.

ART. 5 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti dovranno essere forniti nelle quantità occorrenti alla Azienda e consegnati nei luoghi e nei locali indicati nei diversi ordini di consegna.

L'esecuzione della fornitura, per la natura e per il luogo di consegna dei beni, sarà curata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le forniture non dovranno essere condizionate ad un "minimo fatturabile".

L'ordine verrà trasmesso tramite il canale NSO.

I prodotti dovranno essere consegnati con la massima sollecitudine e comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ordine. In caso d'urgenza, formalmente segnalata, i prodotti dovranno essere consegnati, con la massima sollecitudine, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

In caso di consegna di prodotti difformi, rispetto a quelli aggiudicati, la ditta sarà obbligata a ritirarli a proprie spese ed a sostituirli, entro il termine perentorio di 7 giorni, decorso il quale l'Azienda - ferma restando la facoltà di risolvere il contratto - provvederà all'acquisto in danno, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa.

Nel caso in cui il fornitore non evada la richiesta entro il precitato termine, o di quello previsto in caso di urgenza, saranno applicate allo stesso, le penalità previste nel presente C.S.A.

L'attività di consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, confezionamento, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall'Amministrazione negli rispettivi ordinativi.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi coerenti con lo specifico tipo di merce e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, pertanto, lo stesso dovrà essere dotato dell'attrezzatura necessaria per svolgere tale attività, in condizione di sicurezza.

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario, durante l'esecuzione del contratto, ponga in



commercio nuovi dispositivi medici che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative o innovazioni tecnologiche) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporre all'Azienda la sostituzione degli stessi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni economiche della fornitura contrattualmente stabilite. La sostituzione, in tal caso, potrà essere accettata solo dopo che il DEC avrà verificato - sulla base della documentazione tecnica a tale scopo allegata dalla ditta - l'effettiva rispondenza del nuovo prodotto proposto alle caratteristiche richieste e prescritte in sede di gara.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovesse rendersi necessario provvedere all'aggiornamento tecnologico dei dispositivi forniti, dovrà trasmettersi via PEC una comunicazione, con la documentazione tecnica, per la dichiarazione tecnica di conformità.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso dei prodotti forniti, e per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi, per fatti della ditta e/o dei suoi dipendenti e/o dei suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente contratto, sollevando pertanto la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a. denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b. a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- c. ad assumere, pena la nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e D.L.187/2010, indicando, a tal fine, un numero di conto corrente unico sul quale questa Azienda fa confluire tutti i pagamenti relativi all'appalto e di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto;
- d. comunicare, durante la vigenza del rapporto contrattuale, ogni eventuale ipotesi in cui il proprio legale rappresentante o uno dei propri dirigenti siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 cod. civ., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

ART. 6 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione del contratto, ogni Azienda nominerà il DEC.

In particolare, il DEC coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, ed è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto dell'Azienda committente, nonché colui che comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico- amministrativi necessari.



ART. 7 CONTROLLI SULLE FORNITURE - PERIODO DI VERIFICA

È facoltà dell’Azienda procedere, anche in un secondo momento, al controllo quali-quantitativo dei prodotti che verrà eseguito dai servizi competenti delle singole Unità richiedenti. La firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica solo la mera consegna del materiale inviato rispetto a quello richiesto e non esonera l’Aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza e/o conformità, anche parziale, dei prodotti rispetto alle norme richiamate nel disciplinare, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, salva la risoluzione del rapporto contrattuale.

Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all’atto dell’arrivo, l’Azienda Sanitaria avrà diritto a sollevare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna.

L’Azienda – ritenendola necessario per una migliore gestione dei propri approvvigionamenti - potrà richiedere all’Operatore Economico aggiudicatario che, per i dispositivi impiantabili, la fornitura venga effettuata con la formula del “conto deposito”. In tal caso, l’Azienda avrà cura di comunicare al fornitore i lotti di specifico interesse e di concordare le modalità e i tempi di esecuzione delle relative forniture.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali di questa AOUP entro otto giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta a ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Per quei prodotti che dovessero risultare non rispondenti ai requisiti richiesti e quindi rifiutati, è fatto obbligo al fornitore di procedere al loro ritiro a propria cura e spese e alla relativa sostituzione, che dovrà essere effettuata, entro 10 giorni dalla contestazione. La mancata sostituzione entro il termine assegnato sarà considerata, quale mancata consegna.

L’eventuale non rispondenza del materiale fornito alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura dei Sanitari utilizzatori. In questo caso, previo contraddittorio con la ditta interessata, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.

ART. 8 MEZZI PRESCELTI PER LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni fra l’Azienda e gli operatori economici concorrenti e/o aggiudicatari della presente procedura aperta, avverano nel rispetto di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Gli operatori economici concorrenti e/o aggiudicatari dovranno comunicare tempestivamente all’Azienda le eventuali variazioni di indirizzo, indirizzo email e/o PEC.

In caso di mancata tempestiva informativa sulle eventuali variazioni di indirizzo e/o email e contatti, l’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per le non pervenute comunicazioni e l’operatore economico aggiudicatario risponderà delle mancate e/o ritardate prestazioni che dovessero conseguire dalle non pervenute comunicazioni.



ART. 9 COSTI SICUREZZA

Relativamente al presente appalto, trattandosi di forniture con mera consegna di beni, gli oneri per la sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi interferenziali hanno costo pari a € 0,00, per cui non è necessario redigere il DUVRI.

ART. 10 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta aggiudicataria delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate - ai sensi di quanto previsto dall'art. 126, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta aggiudicataria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni, entro il termine, che sarà assegnato nella contestazione stessa.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, in alcun modo, eventuali azioni giudiziarie per il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

ART. 11 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi, oggetto della procedura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. successivi alla data di ricezione delle fatture da parte dell'Azienda. La fatturazione, esclusivamente per via elettronica, dovrà avvenire a norma di legge e sul documento dovranno essere riportati gli estremi del CIG, dell'ordinativo di fornitura e della/e bolla/e di consegna. Le bolle di consegna dovranno riportare gli estremi della delibera di aggiudicazione (o di recepimento), dell'ordinativo di fornitura, nonché l'indicazione del Presidio ospedaliero dove sono stati consegnati i beni oggetto di fornitura.

Il termine di pagamento predetto sarà automaticamente prorogato, senza che da parte della ditta



fornitrice possa farsi richiesta di interessi di sorta, nel caso in cui dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nelle forniture.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, il quale è tenuto a continuare la fornitura sino alla scadenza contrattuale.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

ART. 12 RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

Ogni singola Amministrazione potrà risolvere il contratto di propria pertinenza nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice degli Appalti nonché dall'art. 1453 del C.C., salvo rivalsa di spese e danni subiti.

Il relativo contratto si risolverà, anche parzialmente, con provvedimento motivato, previa comunicazione del relativo procedimento, nei seguenti casi:

- nell'ipotesi in cui l'impresa aggiudicataria non indichi i numeri di conto corrente su cui far confluire tutte le somme relative all'appalto (L. 136/2010);
- per gravi inadempienze;
- interruzione della fornitura non giustificata da cause oggettive, formalmente comunicate;
- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
- comminazione di due penalità per mancata consegna, totale o parziale, della fornitura entro i termini indicati nel presente C.S.A.;
- comminazione di due penalità per non rispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche richieste nel C.S.A.;
- violazione patto di integrità;
- nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- per altra grave causa sopravvenuta e non prevedibile.
- Qualora la procedura di affidamento della gara venga definita prima della conclusione del contratto stesso e si addivenga alla stipula dei nuovi contratti prima del 28/02/2027;

Nelle suddette ipotesi, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell'immediata perdita - a titolo di penale - del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuta all'integrale risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera sarà chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 13 RECESSO

L'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., potrà recedere dal contratto, previa formale comunicazione al fornitore, con preavviso non inferiore a 20 giorni, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso.



In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

È fatto divieto al fornitore di recedere dal contratto.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di recedere dai rispettivi contratti, d'interrompere in ogni momento le forniture, relativamente ad uno o più prodotti, o di non acquistare, nel corso della somministrazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta nei seguenti casi:

- qualora non dovesse più sussistere l'esigenza della loro acquisizione;
- per un diverso assetto organizzativo aziendale, che faccia venir meno la necessità dell'acquisizione dei prodotti oggetto di gara;
- nel caso di aggiudicazione di analoga procedura di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Sicilia;
- per altre esigenze adeguatamente motivate.

ART. 14 CESSIONE DEI CREDITI

Si applica in tale ipotesi la disciplina dettata dall'art. 120 comma 12 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il creditore dovrà notificare all'Azienda l'atto di cessione in originale o copia autenticata ai sensi di legge, pena l'inopponibilità all'Azienda della cessione dei crediti.

Il cessionario dovrà impegnarsi a non avviare nei confronti dell'Azienda azioni giudiziarie cumulative per crediti facenti capo a più cedenti.

ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto o il subappalto a cascata.

ART. 16 RINVIO NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa rinvio al D.Lgs. n.36/2016 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano i contratti e ad ogni altra norma in materia di appalti vigente in ambito nazionale e regionale.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto, sarà competente esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia fino alla fase di aggiudicazione della procedura.



Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all'esecuzione dei singoli contratti stipulati, ivi comprese quelle relative ai pagamenti, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario, l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Il presente capitolato è costituito da n.18 articoli, si compone di n.26 pagine ed è corredato, quale parte integrante e sostanziale, dagli Allegati sub "A" (Elenco di gara).

PER ACCETTAZIONE

Per la Ditta offerente _____